

ACC 10050/146/120

LSC 1423 (c)

COLLECTIVE AGREEMENTS - FOR LI

Dec 1944 - June 1945

(c) COLLECTIVE AGREEMENTS - FOR LI

Dec. 1944 - JUNE 1945

FOR L I

- 1 Loading & Unloading
- 2 Sweepers
- 3 Tax Collectors
- 4 All Industries

1961

1803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1961

X8246

ALL INDUSTRIES FORLI

COPIA

CAMERA GENERALE DEL LAVORO FORLI

TUTTO DOTTI ACCORDI FRA LA CAMERA GENERALE DEL LAVORO DI FORLI E DEGLI INDUSTRIALI DI FORLI

(20-12-44 e 13-1-47)

ACCORDI SALARIALI

MINIMI PARIPETI CAMER

Operai specializzati di 1° categoria
 " qualificati " II° " "
 " manovali " III° " "
 " manovali dai 10 ai 18 anni I
 " manovali dai 14 ai 16 anni

Operai specializzati di 1° categoria
 " qualificati di II° " "
 " manovali di III° " "
 " manovali dai 10 ai 18 anni
 " manovali dai 14 ai 16 anni

SALARI APPRENDISTI

Il trattamento economico da corrispondere agli apprendisti viene stabilito come segue: essi riceveranno un aumento del 120 % sui minimi di paga attualmente in vigore.

SALARI SALARIATI FISSI

I salariati fissi vanno equiparati alla 3° categoria impiegati gruppo A. o B. secondo le loro mansioni.

SALARI IMPIEGATI

1° Categoria (concetto con funzioni direttive)

2° " (concetto)

AVVERTENZE SALARIALIMINIMI SALARIALI CHIAVI

Operai specializzati di 1ª categoria
 " qualificati " IIª " "
 " manovali " IIIª " "
 " manovali del 1º al 18 anni
 " manovali del 14 al 16 anni

L. 13,00 all'ora
 " 12,00 " "
 " 11,00 " "
 " 8,50 " "
 " 7,50 " "

1946

Operai specializzati di 1ª categoria
 " qualificati di IIª " "
 " manovali di IIIª " "
 " manovali del 1º al 18 anni
 " manovali del 14 al 16 anni

L. 9,00 " "
 " 8,00 " "
 " 7,00 " "
 " 5,50 " "
 " 4,50 " "

SALARI APPRENDISTI

Il tre biennio concordato da corrispondere agli apprendisti viene stabilito come segue: essi riceveranno un aumento del 120% sui minimi di paga attualmente in vigore.

TABELE SALARIALI FISSI

I salari fissi vanno equiparati alla 3ª categoria impiegati gruppo A. o B. secondo le loro mansioni.

1ª Categoria (concetto con funzioni direttive)

Uomini 1.600
 " 3.000 " 2.600

STIPENDI INFERIORI

2ª " (concetto)
 3ª " (ordine)

Sugli stipendi e sui salari al lordo, graveranno le ritenute per R.M. C/2 oppure il contributo 2% a favore richiedenti, secondo i casi, e l'imposta Complementare sul Reddito. Ogni altro contributo di legge presente, ragguagliato sui salari e stipendi, è a carico del datore di lavoro.

INDENNITA' CAROVITA'

Si conviene di dare anticipatamente applicazione al Decreto Bonomi per la parte concernente la corrispondenza della indennità carovita ai lavoratori in sostituzione della vecchia indennità di presenza. Poiché questa è legalmente in vigore, seguirà ad essere corrisposta ai lavoratori con l'aggiunta di una integrazione fino al raggiungimento della nuova indennità carovita.

Lo statuto di capo famiglia per le donne deve risultare dallo stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio comunale.

ASSEGNI FAMILIARI

Saranno inoltre corrisposti gli assegni familiari che per il momento rimangono invariati.

ORARIO

I minimi di uno salario di stipendio si riferiscono ad una giornata lavorativa di otto ore.

3 CORRENZA

Il presente accordo ha effetto dal 1°

Ad eccezione dei lavoratori che resteranno al lavoro per motivi sopra indicati, e degli epurandi, per i quali il trattamento economico rimane quello dei vecchi contrattati, tutti gli altri dipendenti potranno essere licenziati e liquidati dai datori di lavoro con l'osservanza delle norme seguenti:

Con la vecchia modalità di legge e dei contratti nazionali per gli impiegati:

Con l'abolizione del preavviso in quanto si ritiene già compresa nel lungo periodo di sospensione del lavoro, e con liquidazione dell'anzianità in ragione di 6 giornate all'anno (ore 48) per gli operai, i vecchi accordi sindacali s'intendono in vigore solo per i casi i quali, orfrendo una liquidazione più favorevole al lavoratore.

Le anzianità di frangere di anno saranno liquidate in ragione di dodici mesi.

L'anzianità viene calcolata per tutti i dipendenti da licenziare al 31 dicembre 1944.

E' implicito il rispetto dei contratti verbali o scritti stabiliti fra datori di lavoro e lavoratori, più favorevoli al lavoratore dei presenti accordi.

Le liquidazioni saranno computate sulla base delle tariffe orarie e degli stipendi convenuti con i presenti accordi, escludendo ogni altra indennità.

Il trattamento convenuto coi presenti accordi, deve essere applicato anche al personale licenziato nel periodo 5 giugno - 31 dicembre 1944, salvo il personale assunto per la prima volta nel 1944 per la esecuzione di lavori a termine pattuiti con dipendente a licenziati prima del 31 dicembre 1944, e quel personale licenziato in seguito ad abbandono volontario del lavoro avvenuto

allontanati dalla fabbrica. La comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e indicare i motivi che determinano la richiesta.

ACCORDI RELATIVI ALLE RIVENDICAZIONI

Per quanto riguarda le rivendicazioni rimane stabilito quanto segue:

- 1)-Le Ditte corrisponderanno la 13^a mensilità ai propri dipendenti impiegati e le 192 ore ai propri operai in base alle vecchie tariffe. Il pagamento delle 192 ore verrà effettuato in ragione di dodicesimi fino alla cessazione del lavoro.
- 2)-Per quanto concerne la mensilità anticipata di stipendio e di salario trattandosi di cifre già convenute dai sindacati clandestini, esse rimangono invariate nei loro rapporti. Dette somme sono state già corrisposte da gran parte dei datori di lavoro, e potranno ottemperare a detto pagamento, previo accordo con le Commissioni interne, quelle aziende che ancora non hanno provveduto.
- 3)-I datori di lavoro provvederanno al pagamento del loro personale costretto ad abbandonare il lavoro dopo l'8 settembre 1943 per comprovata persecuzione politica dal giorno dell'abbandono del lavoro al 9 Novembre 1944.
Per la liquidazione di detto personale si procederà d'accordo con le Commissioni interne e gli interessati dovranno esibire un documento comprovante la loro appartenenza alle formazioni Partigiane, od un'a dichiarazione del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale attestante la qualità di perseguitato politico del richiedente.
- 4)-Le Ditte corrisponderanno al proprio personale le quattro giornate che i vecchi contratti chiamavano col nome di "festività nazionale". Salvo la giornata del 4 Novembre, le parti sono d'accordo nel non considerare tali giorni come festività nazionali, ma i lavoratori ne rivendicano il pagamento in quanto rappresentano un'a integrazione del salario globale annuo.

CAMERA COMMERCE DEL LAVORO - F O R M A

TESTO DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI INTERCONI PER LA C.C. d L. E GLI INDUSTRIA
E DI FORNITURA DA AGGIUNGERE AGLI ACCORDI STABILITI IL 26.12.44 e IL 13.1.45

(16 - 1 - 1945)

ACCORDI SALARIALI

MINIMI TARIFFE ORARIE

Operai specializzati o di 1 ^a categoria		L.	14. = all'ora
" qualificati o di II ^a "	"	"	13. =
" manovali " " III ^a "	"	"	12. =
" manovali dal 16 al 18 anni	"	"	9,50
" manovali dal 14 al 16 anni	"	"	8,50
Operai specializzati o di 1 ^a categoria		"	10. =
" qualificati " " II ^a "	"	"	9. =
" manovali " " III ^a "	"	"	

ACCORDI SALARIARIMINIMI TARIFFE ORARIE

Operai specializzati o di 1 ^a categoria	L.	14. =	all'ora
" qualificati o di II ^a "	"	13. =	"
" manovali " " III ^a "	"	12. =	"
" manovali dei 16 ai 18 anni	"	9,50	"
" manovali dei 14 ai 16 anni	"	8,50	"
Operai specializzati o di I ^a categoria	"	10. =	"
" qualificati " " II ^a "	"	9. =	"
" manovali " " III ^a "	"	8. =	"
" manovali dei 16 ai 18 anni	"	9,50	"
" manovali dei 14 ai 16 anni	"	8,50	"

SALARI APPRENDISTI

Il trattamento economico da corrispondersi agli apprendisti viene stabilito come segue: Essi riceveranno un aumento del 13% sui minimi di paga in vigore al 9/II/44.

SALARIATI FISSI

2 -
le oltre suesposte rappresentano i minimi di stipendi. Gli aumenti
acquisiti già esistenti sui precedenti minimi, saranno portati in
aumento dei nuovi minimi stabiliti dal presente accordo.

INDENNITA' CAROVITA'

Oltre all'indennità carivita stabilita dal decreto Bonomi sarà corri-
sposta ai lavoratori di qualsiasi categoria una indennità carovita
supplementare di L. 6 giornaliere, senza distinzione di sesso, di età
e di stato civile. Valgono le modalità di applicazione dell'indennità
stabilita dal decreto Bonomi.

DECORRENZA

I presenti accordi hanno effetto retro-attivo al 1° febbraio 1945.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

HA SCELTO RIA

Firme illeggibili

1935

CON LETTERA 209 del 22 GIUGNO 1945,
QUESTO UFFICIO HA OSSERVATO CHE NON E' STA=
TO SPECIFICATO SE NELLE CIFRE INDICATE SO=
NO COMPRESI O NO LE QUOTE ASSICURATIVE.

(Forlì)

